



UNIONE DEI COMUNI
“TERRE SICANE”

STATUTO

INDICE
Titolo primo
PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi ispiratori
- Art. 3 Finalità dell'Unione
- Art. 4 Obiettivi programmatici
- Art. 5 Sede dell'Unione
- Art. 6 Durata
- Art. 7 Recesso

Titolo secondo
COMPETENZE

- Art. 8 Funzioni
- Art. 9 Procedimento per il trasferimento delle competenze

Titolo terzo
ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

- Art. 10 Organi dell'Unione
- Art. 10 bis – L'Assemblea dei 65 (**soppresso**)
- Art. 10 ter – Competenze dell'Assemblea dei 65 (**soppresso**)
- Art. 11 Il Presidente della Giunta
- Art. 12 Competenze del Presidente della Giunta
- Art. 13 Vice Presidente
- Art. 14 La Giunta dell'Unione
- Art. 15 Competenze della Giunta dell'Unione
- Art. 16 Il Consiglio dell'Unione
- Art. 17 Presidenza del Consiglio dell'Unione
- Art. 18 Competenze del Consiglio dell'Unione
- Art. 19 Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 20 Decadenza e sostituzione dei consiglieri
- Art. 21 Status degli Amministratori
- Art. 22 Incompatibilità

Titolo quarto
ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 23 Principi
- Art. 24 Organizzazione degli Uffici e dei Servizi
- Art. 25 Segretario Generale Direttore Generale
- Art. 26 Deliberazioni determinazioni ordinanze
- Art. 27 Collaborazione fra Enti
- Art. 28 Forme di gestione

Titolo quinto
ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

- Art. 29 Diritto di informazione e pubblicazione
- Art. 30 consultazione
- Art. 31 Diritto di accesso agli atti
- Art. 32 Istituti di partecipazione e diritti dei cittadini
- Art. 33 Referendum consultivo

Titolo sesto
FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 34 Finanze dell'Unione
- Art. 35 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 36 Controllo economico della gestione
- Art. 37 Revisione economica e finanziaria
- Art. 38 Servizio di Tesoreria

Titolo settimo
NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 39 (Abrogato) Atti regolamentari -
- Art. 40 (Abrogato) Procedure di approvazione –
- Art. 41 Norme transitorie finali

UNIONE DEI COMUNI

"TERRE SICANE"

STATUTO

TITOLO 1

PRINCIPI FONDAMENTALI

“L’Unione dei Comuni Terre Sicane sorge nel cuore dell’isola di Sicilia e abbraccia i centri agrigentini di Menfi, Montevago, S. Margherita di Belice e Sambuca di Sicilia. Oggi, partecipe dei destini della comunità europea ed internazionale nella consapevolezza storica della indipendenza tra i popoli nel villaggio globale, si propone come centro di propulsione di fraternità universale.”

ART.1 – “AUTONOMIA COMUNITARIA”

- 1. La comunità territoriale in ogni sua articolazione costituisce il soggetto fondamentale che suscita ed orienta l’azione di Governo di cui è destinataria.*
- 2. L’Unione ne persegue l’originale vocazione storica, ne cura gli interessi, ne promuove il costante progresso morale e materiale, tutela e valorizza ogni sua risorsa ambientale, culturale ed economica, a beneficio delle generazioni contemporanee e future.*
- 3. L’Unione realizza l’autogoverno attraverso l’effettiva partecipazione della comunità all’attività politica e amministrativa secondo i principi fissati nel presente Statuto.*

ART. 2 - PRINCIPI ISPIRATORI –

VALORI FONDAMENTALI E PRICIPI ISPIRATORI

- 1. Il principio cardine che ispira e sostiene ogni attività dell’Unione è il riconoscimento della dignità della persona umana nell’intero arco della sua esistenza.*
- 2. L’Unione coniuga la promozione del sentimento di appartenenza alla comunità territoriale e l’attenzione alla sue peculiari vocazioni con la sua apertura all’intera comunità.*
- 3. Fonda il proprio orizzonte culturale sui valori della fraternità universale assunta come categoria politica e sulla interdipendenza dei popoli e delle comunità e riconosce l’indipendenza storica di queste due opzioni di fondo sia a livello planetario che a livello locale.*
- 4. Riconosce il prezioso patrimonio etico, culturale e politico insito nella Costituzione Repubblicana ed intende invararlo riaffermandone l’avanguardia e l’attualità storica. In particolare ispira la propria azione alla promozione della pace, della libertà, della democrazia, ed al rispetto dei diritti inalienabili della persona umana; persegue attivamente i valori dell’uguaglianza e delle pari opportunità nelle sue varie declinazioni sociali; della giustizia sociale come condizione imprescindibile per la pacifica convivenza ed il consolidamento della democrazia.*

5. Individua nella partecipazione dei suoi cittadini alla vita politica e sociale ed alle relative dinamiche decisionali un valore irrinunciabile da ricercare e sostenere progetti, iniziative e strutture.

6. Promuove i doveri e i diritti di una cittadinanza attiva, solidale e responsabile e la progressiva integrazione civile, culturale e politica della comunità territoriale.

6. Bis Assume come misura dell'azione politica ed amministrativa i soggetti sociali più deboli, le diverse forme di emarginazione, di disagio e di povertà, e si adopera per rimuovere gli ostacoli che impediscono l'effettivo godimento dei diritti di cittadinanza.

6. Ter Afferma e diffonde la cultura della legalità, persegue il fine superiore del bene comune e si oppone attivamente ad ogni forma di degenerazione e di sopraffazione mafiosa.

7. Riconosce ed osserva nelle sue determinazioni il principio fondamentale della mutua solidarietà e della sussidiarietà; armonizza esercizio delle funzioni e dei servizi con le esigenze generali, assicurando un uso equo delle risorse.

8. L'Unione considera la bellezza del paesaggio delle Terre Sicane e la ricchezza delle sue risorse naturali un elemento di forza, segno storico identitario, pilastro irrinunciabile dello sviluppo economico del territorio.

9. Individua nella custodia dell'impronta paesaggistica e nel rispetto dell'ambiente naturale, così come consegnato alla contemporaneità dal percorso storico, la cornice naturale entro cui può dispiegarsi ogni auspicata dinamica di reale progresso civile ed economico.

10. Considera il patrimonio paesaggistico naturale, la sua valenza evocativa, la sua storia e le sue peculiari risorse agricole e zootecniche, lo scrigno naturale cui attingere per promuovere e sostenere l'idea di uno sviluppo economico armonico e coerente con le proprie radici; in questo patrimonio vuole salvaguardare per consegnarlo indenne alle future generazioni.

ART. 3- FINALITA'DELL'UNIONE-

1. I. E' compito dell'Unione esercitare le funzioni di competenza dei comuni che la costituiscono e che gli stessi comuni decidono congiuntamente di assegnarle.

2. L'Unione nell'esercizio delle sue attività istituzionali persegue le seguenti finalità:

- a) l'affermazione delle pari opportunità tra i sessi;
- b) la piena valorizzazione e tutela delle risorse del territorio: umane, ambientali, culturali, ed economiche ;
- c) la tutela dei diritti dei minori promuovendone l'educazione e la socializzazione e adoperandosi altresì contro ogni forma di violenza e abbandono;
- d) la formazione dei giovani, il sostegno alle aggregazioni spontanee ed organizzate del mondo giovanile, la prevenzione del disagio e delle emarginazioni alcolismo e tossicodipendenza;
- e) l'effettività del diritto allo studio, alla cultura ed alla formazione permanente;
- f) la realizzazione dei diritti degli handicappati, la tutela e l'inserimento dei disabili nel tessuto sociale, la valorizzazione delle loro potenzialità;
- g) il riconoscimento della dignità degli anziani, la loro cura e assistenza riconoscendo gli stessi soggetti depositari delle arti e tradizioni della nostra comunità, la promozione di occasioni di incontro e partecipazione;

- h) il costante miglioramento ed uniformità della qualità dei servizi erogati e l'allargamento della loro fruibilità;
- i) l'integrazione nella comunità degli stranieri ed apolidi residenti nel territorio comunale che siano in regola con le norme nazionali in tema di diritto di soggiorno;
- l) l'equilibrato assetto del territorio e la difesa dell'ambiente;
- m) l'affermazione del diritto alla salute;
- n) il sostegno alle iniziative di solidarietà di singoli e alle associazioni di volontariato.
- o) la collaborazione e la cooperazione con i soggetti sociali, culturali, economici e sindacali operanti nel suo territorio.

3. L'Unione contempla come prospettiva ultima, ove maturi la volontà delle rispettive popolazioni, la fusione in un unico Comune, capace di un governo unitario, autorevole ed efficace del territorio, ispirato ai valori della Costituzione della Repubblica.

ART. 4- OBIETTIVI PROGRAMMATICI -

1. E' scopo dell'Unione promuovere lo sviluppo dell'intero territorio e la crescita delle comunità *territoriale* attraverso la gestione collettiva ed unitaria delle funzioni a tale ente attribuite, mantenendo in capo ai singoli Comuni le funzioni e le relative competenze che più da vicino ne caratterizzano le specifiche peculiarità.

2 bis. In ordine all'esercizio di funzioni e servizi già svolti nei singoli comuni associati che vengono conferiti all'Unione, sono finalità imprescindibili dell'Ente l'ottenimento di economie di gestione e l'innalzamento di standards di qualità dei servizi resi alla comunità territoriale

2. L'Unione persegue l'autogoverno e, nel perseguimento delle finalità e degli obiettivi che le sono propri, agisce nel rispetto dei principi previsti per l'ordinamento dei Comuni in quanto compatibili.

3. Sono obiettivi dell'Unione:

a) promuovere e concorrere allo sviluppo socio-economico del territorio comune favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati alla realizzazione di programmi e strutture di interesse generale compatibili con le risorse umane ed ambientali; a tal fine essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini; valorizza inoltre il patrimonio storico e artistico dei comuni e le tradizioni culturali delle loro comunità;

b) migliorare e ottimizzare la qualità di tutti i servizi erogati nei singoli comuni ed ottimizzare le risorse economico finanziarie umane e strumentali, esercitandoli in forma unificata;

c) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività;

d) ampliare il numero delle funzioni e dei servizi rispetto a quelli prima gestiti dai singoli comuni, assicurandone l'efficienza e la maggiore economicità a vantaggio della collettività.

e) definire un assetto organizzativo volto al potenziamento di funzioni e servizi in termini di efficienza, efficacia ed economicità;

f) favorire la qualità della vita della propria popolazione, per meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

g) rapportarsi con gli Enti sovra comunali per una maggiore rappresentatività degli interessi del territorio.

ART.5- SEDE DELL' UNIONE -

1. L'Unione ha la propria sede legale e amministrativa presso il comune di Menfi, mentre la sede di rappresentanza politico-istituzionale presso il comune di Santa Margherita di Belice.
2. I suoi organi e suoi uffici possono, rispettivamente, riunirsi ed avere sede operativa anche in luoghi diversi purché compresi nell'ambito del territorio dell'Unione;
3. Presso la sede dell'Unione, è **istituito l'albo pretorio on line** ;
4. Con deliberazione del Consiglio dell'Unione da adottarsi con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti in carica è possibile trasferire le sedi dell'Unione in uno dei comuni aderenti;

ART. 6 -DURATA-

1. L'Unione ha una durata indeterminata e comunque non inferiore a 20 (venti) anni dalla sottoscrizione dell'atto costitutivo. La maggioranza del numero dei Comuni facenti parte dell'Unione, con deliberazioni dei rispettivi Consigli Comunali, può richiedere lo scioglimento.
2. Entro 10 giorni dalla esecutività della delibera consiliare che concorre a realizzare la maggioranza degli enti che hanno richiesto lo scioglimento, la Giunta dell'Unione nomina un commissario liquidatore il quale nei 60 giorni successivi dovrà depositare la proposta del bilancio e il piano di riparto delle risorse strumentali, patrimoniali e del personale, indicante la parte spettante a ciascun comune. La Giunta dell'Unione approva la proposta del liquidatore anche con modifiche.
3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise, su richiesta anche di una sola delle parti, da una commissione arbitrale composta dai componenti del la Giunta Dell'Unione e da due esperti nominati dalla stessa, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Sciacca. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della Commissione arbitrale e la carica di Presidente viene assunta **da uno dei Sindaci di un altro Comune associato eletto dal Consiglio dell'Unione.**

ART. 7-RECESSO-

1. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere, non prima di anni due della sottoscrizione dell'atto costitutivo, con distinto provvedimento consiliare approvato con le procedure e i quorum funzionali richiesti per le modifiche statutarie, da assumersi almeno 6 mesi prima della scadenza dell'anno solare da notificare al Presidente dell'Unione e agli altri Comuni entro il 30 giugno. Gli effetti del recesso decorrono dall'inizio dell'anno solare successivo alla notifica al Presidente dell'Unione della adozione del provvedimento definitivo. Nei confronti dell'Ente che recede, il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione.
2. In caso di recesso il Comune recedente, in via transitoria, avrà possibilità di stipulare convenzioni, inerenti le sole competenze trasferite per la continuazione dello svolgimento dei

servizi da parte dell'Unione, in tale ipotesi il personale di ruolo trasferito rimarrà all'Unione fino al termine della convenzione.

3. Le controversie che insorgano in dipendenza del presente articolo saranno decise da una commissione arbitrale composta dal Presidente dell'Unione, dal Sindaco del Comune interessato e da un esperto in diritto amministrativo nominato di comune accordo tra i primi due o, in assenza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Sciacca. Nell'ipotesi che il Presidente dell'Unione sia il Sindaco del Comune interessato al recesso, lo stesso decade dalla carica di Presidente dalla data di presentazione della richiesta di nomina della Commissione e la carica di Presidente viene *rimessa ad uno dei Sindaci degli altri Comuni associati eletto dal Consiglio dell'Unione*.

TITOLO II

COMPETENZE

ART. 8- FUNZIONI -

1. I comuni possono attribuire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali.
2. **Possono essere affidate** all'Unione dei Comuni, in via di prima applicazione, le competenze amministrative concernenti la gestione unitaria delle funzioni e dei servizi sotto indicati:
 - a. Gestione di Servizi Sociali e scolastici compresi i trasporti scolastici;
 - b. Funzioni di polizia locale e sicurezza del territorio
 - c. Funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente
 - d. "servizi di protezione civile"
 - e. Mattatoio
 - f. - Servizio Idrico Integrato
 - g. - Pulizia Caditoie
 - h. - Manutenzione stradale e del verde pubblico
 - i. Gestione dei Rifiuti solidi urbani e degli inerti compresa la gestione della riscossione delle entrate
 - j. Manutenzione strade interne esterne e rurali
 - k. Sistemi produttivi locali e individuali ai sensi della legge 317/91
 - l. Gestione dello sportello unico per le attività produttive
 - m. Promozione prodotti locali
 - n. Servizi demografici e statistici
 - o. Promozione e servizi turistici sportivi culturali locali

- p. Valutazione del personale e servizi di controlli interni
- q. Formazione e aggiornamento del personale e contenzioso del lavoro
- r. Servizi inerenti la sicurezza dei luoghi di lavoro
- s. Servizi Tributari
- t. Stipendi e paghe
- u. Applicazione contratto di lavoro e contenzioso
- v. Randagismo
- w. Comunicazione e informazione
- x. Gestione coordinata dell' e-Government.
- y. Gestione e manutenzione illuminazione pubblica.
- z. Valutazione e certificazione dei progetti di opere pubbliche
- aa. Ufficio legale e contenzioso
- bb. Segnaletica stradale
- cc. Espropriazioni e catasto edilizio
- dd. Revisione economica e finanziaria.
- ee. (soppresso).**
- ff. Ufficio Territoriale di Programmazione e di Coordinamento.
- gg. Viabilità Intercomunale.
- hh. Gestione integrata dei beni culturali, archivistici e librari.
- ii. Centrale Unica di Committenza.**
- jj. Programmazione economica, sviluppo socio-economico e locale;**
- kk. Energie rinnovabili;**
- ll. Albergo diffuso L.R. 24/2013 s.m.i.;**

3. Possono essere altresì affidate all'Unione attività di consulenza progettuale giuridica e legale in favore dei Comuni ai fini di coordinamento delle attività di interesse intercomunale. Ove tale attività implichi il ricorso ad impieghi finanziari in ragione della necessità di avvalersi di consulenze esterne, i comuni interessati potranno affidarne egualmente l'incarico all'Unione mediante apposita convenzione nella quale sono altresì indicate le risorse da trasferire all'Unione a tal fine. Ove non sia diversamente stabilito, l'accollo di tali spese è ragguagliato all'entità della popolazione delle Amministrazioni Comunali interessate.

ART 9-PROCEDIMENTO PER IL TRASFERIMENTO DELLE COMPETENZE-

1. Il trasferimento delle competenze di cui all'art. 8, è deliberato dai consigli comunali dei comuni appartenenti all'unione e si perfeziona a seguito di apposita deliberazione di recepimento da parte del Consiglio dell'Unione che deve prevedere altresì i criteri organizzativi e le disponibilità finanziarie per assicurare, a seguito del passaggio delle

competenze, la continuità delle prestazioni dei servizi e/o dei compiti senza pregiudizio alcuno.

2. A seguito del trasferimento delle competenze su di una data materia l'Unione diviene titolare di tutte le relative funzioni amministrative e ad essa competono gli introiti derivanti dalle tasse, dalle tariffe e dai contributi sui servizi affidati.

3. Il procedimento di trasferimento, ove necessario, cura di risolvere tutte le trascrizioni, le volture e le altre incombenze occorrenti al subentro dell'unione nella titolarità dei correnti rapporti con soggetti terzi. Ove tale attività non possa essere svolta con tempestività, è facoltà dei comuni deliberare in ogni caso il trasferimento delle competenze di cui all'oggetto, delegando all'unione il compito di gestire in nome, conto ed interesse del comune tali rapporti .

4. Ai fini della progressiva individuazione delle competenze dell'unione ed all'espletamento delle incombenze istruttorie occorrenti ad evidenziarne e risolverne le condizioni utili al loro trasferimento all'unione medesima, si procede di norma mediante conferenze di servizi, presiedute dal Presidente dell'unione ovvero, in caso di sua inerzia protratta per quarantacinque giorni decorrenti dalla data di ricevimento della istanza diretta a promuoverla, dal Sindaco del comune che l'ha inoltrata.

5. L'effettiva attivazione della funzione e/o del servizio e/o dello specifico compito può essere differita entro l'anno, per esigenze organizzative, da parte della giunta dell'unione.

6. L'Unione ha autonomia finanziaria nell'ambito delle leggi di finanza pubblica, fondata sulla certezza di risorse proprie e di risorse trasferite.

7. L'Unione dispone di autonomia impositiva propria in materia di tasse, tariffe e contributi afferenti i servizi gestiti direttamente.

8. Le risorse occorrenti per il funzionamento dell'unione sono reperite, oltreché con i proventi propri, attraverso le contribuzioni di Regione, o altri Enti pubblici attribuite in forza di legge o per l'esercizio di attività delegate o trasferite, o ad altro titolo.

9. I comuni aderenti all'Unione assicurano il pareggio finanziario dell'ente stesso attraverso trasferimenti effettuati secondo criteri congrui correlati alla specificità di un determinato servizio, contenuto nelle convenzioni.

10. Il costo dei servizi la cui erogazione non è estesa alla totalità dei comuni aderenti deve essere addebitato, al netto dei proventi direttamente connessi con la fruizione del servizio.

11. I trasferimenti annuali degli enti sono determinati in sede di approvazione del bilancio di previsione dell'unione con le modalità indicate nel successivo 12° comma.

12. I trasferimenti degli Enti sono versati alla tesoreria dell'Unione nella misura minima di seguito indicata:

- il 30%, sulla base del bilancio preventivo d'esercizio ovvero dell'assestato dell'anno precedente, entro il mese di marzo;

- un ulteriore 30% ,sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di luglio;

- un ulteriore 30%, sulla base del bilancio preventivo, entro il mese di ottobre;

- il saldo entro 30 giorni dalla comunicazione di avvenuta approvazione del conto consuntivo e del piano di riparto;

In caso di ritardo nei versamenti sono applicati interessi legali nella misura stabilita dall'art. 1224 del Codice Civile, fino ad un massimo di 180 giorni, decorsi i quali si procede al recupero coattivo delle somme mediante azione giudiziaria esecutiva;

13. La quota di partecipazione di ogni comune e così determinata:

●Relativamente alle spese generali e annuali di funzionamento dell'Unione essa è stabilita in parti uguali. Entro il 31 marzo di ogni anno, la Giunta dell'Unione provvede ad approvare il piano di riparto delle spese generali detratte le eventuali quote a carico dei singoli servizi.

●Relativamente alle funzioni relative ai servizi trasferiti dai singoli comuni le quote saranno determinate nei singoli atti di trasferimento recepiti dagli Organi dell'Unione.

14. Entro 30 giorni dall'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie l'Unione provvederà a rideterminare il costo dei servizi già trasferiti con le modalità di cui al presente articolo.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

ART. 10- ORGANI DELL' UNIONE -

1. Sono organi di governo dell'Unione: **soppresso**, il Presidente dell'Unione, il Presidente del Consiglio dell'Unione, la Giunta dell'Unione, il Consiglio dell'Unione.
2. Assumono la qualità di organi di gestione i dirigenti e i dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.

Art. 10 bis - L'ASSEMBLEA DEI 65

soppresso

ART. 10 ter – COMPETENZE DELL'ASSEMBLEA DEI 65

soppresso

ART. 11 – IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA : ELEZIONE E CESSAZIONE

1. Il presidente è eletto dal Consiglio dell'Unione dei Comuni.
2. L'elezione del Presidente a scrutinio palese ed a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri assegnati tra i Sindaci dei Comuni dell'Unione, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 15. Se nessun candidato ottiene tale maggioranza per due votazioni che devono essere effettuate anche nella medesima seduta, si procede ad una terza votazione, da tenersi in una seduta diversa dalle precedenti entro 10 gg. dalla seduta infruttuosa. Risulta eletto chi ha conseguito la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, fatta salva l'ipotesi prevista dall'art. 16, comma 15. A parità di voti risulta eletto il più giovane di età.

3. **Qualora dopo tre votazioni non si raggiunga la maggioranza prevista al precedente comma il consiglio è sciolto. Entro 45 giorni dallo scioglimento ciascun comune provvede a ridesignare i propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.**
4. **Il Presidente, di norma, dura in carica tre anni. La perdita della carica di Sindaco comporta automaticamente la decadenza della carica di Presidente.**
5. **Il presidente cessa dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia, votata per appello nominale ed a maggioranza di almeno 4/5 dei componenti assegnati al consiglio.**
6. **La mozione di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, contenere la proposta di un sindaco candidato alla presidenza, e viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.**

ART. 12- COMPETENZE DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA-

1. Una volta eletto il Presidente della Giunta nomina n° 3 assessori. Possono ricoprire la carica di componente della Giunta dell'Unione i **Sindaci, o chi li sostituisce legalmente**. Il Presidente rappresenta l'Unione, convoca e presiede la Giunta dell'Unione, sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei membri della Giunta dell'Unione, garantisce la coerenza tra indirizzi generali e settoriali. Sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e alla esecuzione degli atti. Svolge, altresì, le altre funzioni che la legge attribuisce al Sindaco, compatibili con la natura dell'Unione.
2. Il Presidente può affidare ai singoli componenti della Giunta dell'Unione il compito di sovrintendere ad un particolare settore dell'amministrazione o a specifici progetti, vigilando sull'esercizio dell'attività amministrativa e di gestione.
3. Il Presidente ha inoltre competenza e poteri di indirizzo e coordinamento sull'attività degli altri componenti della Giunta dell'Unione, nonché di vigilanza e controllo delle strutture gestionali ed esecutive.
- 3.bis . **soppresso.**
4. Il Presidente ha competenza residuale per le materie non attribuite ad altri organi.
5. **Il Presidente della Giunta presenta ai singoli consigli comunali dei Comuni associati riuniti in seduta congiunta, una relazione annuale sull'attività svolta. I consiglieri comunali dei comuni associati sono convocati dallo stesso presidente con le modalità di cui all'art. 16 del presente statuto. Le riunioni dei consigli comunali in seduta congiunta, si svolgeranno nelle sedi dei rispettivi consigli a rotazione.**

ART.13 - VICEPRESIDENTE-

1. Il Vicepresidente è nominato dal Presidente **tra i componenti la Giunta** e lo sostituisce nell'esercizio di tutte le funzioni in caso di sua assenza o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vice presidente le funzioni del Presidente sono assunte dal componente più anziano di età.

ART. 14- LA GIUNTA DELL' UNIONE -

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente e da **n. 3 assessori. Nell'ipotesi di adesione di nuovi comuni i componenti della Giunta saranno incrementati di un numero pari ai nuovi comuni aderenti.**

2. la Giunta dell'Unione è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione ed è regolarmente costituita con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera con la maggioranza dei presenti.

3. Nel caso in cui uno o più comuni si trovino in una delle ipotesi di gestione commissariale, il commissario è componente di diritto dell'Unione; nel caso in specie il Commissario non potrà ricoprire la carica di Presidente.

4. La Giunta delibera a maggioranza assoluta dei componenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Al Presidente e ai componenti della Giunta non saranno corrisposte le indennità di cui alla L.R. 30/2000 e succ. mod. integr.

ART. 15- COMPETENZE DELLA GIUNTA DELL'UNIONE-

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione ed elabora, interpreta e definisce gli indirizzi generali adottati dal Consiglio ai fini della loro traduzione in specifiche politiche e strategie di intervento, orientando l'azione dell'apparato amministrativo e svolgendo attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio medesimo a cui relazione semestralmente.

2. La Giunta:

a) Predisporre il bilancio di previsione annuale e pluriennale;

b) la relazione previsionale e programmatica;

c) il rendiconto di gestione;

d) i piani e i programmi;

e) approva i regolamenti organizzativi dell'Unione;

f) autorizza il Presidente dell'Unione a stare in giudizio e a transigere e adotta tutti gli altri atti che non siano riservati dalla legge, dal presente statuto o dai regolamenti al Presidente o ad altri organi amministrativi;

3. La Giunta dell'Unione ha facoltà di sottoporre al Consiglio dell'Unione l'esame di argomenti ritenuti di particolare rilevanza per l'Unione stessa.

4. Il Presidente e la Giunta dell'Unione forniscono *annualmente* al Consiglio dell'Unione rapporti globali e per settori di attività, sulla base di indicatori che consentano di valutare, anche sotto il profilo temporale, l'andamento della gestione in relazione agli obiettivi stabiliti negli indirizzi programmatici.

1. Il Consiglio dell'Unione rappresenta l'intera comunità dell'Unione ed è titolare esclusivo delle funzioni di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'ente.

2. Il Consiglio dell'Unione è formato da n° 12 componenti :

• N.2 in rappresentanza del Comune di Menfi, di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza consiliare;

• N.2 in rappresentanza del Comune di Montevago, di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza consiliare;

• N.2 in rappresentanza del Comune di Sambuca di Sicilia di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza consiliare;

• N.2 in rappresentanza del Comune di Santa Margherita di Belice di cui uno espressione della maggioranza ed uno della minoranza consiliare;

Il Consiglio è composto inoltre da quattro componenti di diritto nelle persone dei rispettivi Presidenti dei Consigli Comunali;

I componenti non di diritto del Consiglio dell'Unione sono scelti dai rispettivi Consigli Comunali in votazione unica e con voto limitato ad uno al fine di garantire la rappresentanza delle minoranze. A parità di preferenze viene eletto il consigliere più anziano per voti e **nel caso di ulteriore parità il più anziano per età. Nel caso di ammissione all'unione di nuovi comuni il numero dei consiglieri sarà incrementato di 2 consiglieri per comune di cui uno in rappresentanza della minoranza oltre ai componenti di diritto.**

3. Il Consiglio, in prima convocazione, è regolarmente costituito con l'intervento della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti. La mancanza del numero legale comporta la sospensione di un ora della seduta. Qualora alla ripresa o durante i lavori dovesse venir meno il numero legale, la seduta è rinviata al giorno successivo col medesimo ordine del giorno e senza ulteriore avviso di convocazione.

4. Nella seduta di prosecuzione è sufficiente la presenza di almeno sei **dei Consiglieri assegnati.**

5. Il Consiglio è convocato:

a) su iniziativa del Presidente del Consiglio dell'Unione;

b) su richiesta scritta di almeno un quinto dei consiglieri.

c) Su richiesta del Presidente della Giunta dell'Unione.

6. La convocazione del Consiglio avviene mediante avviso scritto del Presidente del Consiglio dell'Unione, contenente l'ordine del giorno della seduta; nell'avviso devono essere indicati anche il luogo, il giorno e l'ora della riunione.

7. Il Presidente del Consiglio dell'Unione è tenuto a convocare il consiglio entro venti giorni dalla presentazione della richiesta con le modalità stabilite dal presente articolo.

8. Per le sedute ordinarie, l'avviso deve essere consegnato almeno cinque giorni prima e le proposte di deliberazione devono essere messe a disposizione di ciascun consigliere almeno tre giorni prima della data di convocazione.

9. Nei casi di urgenza, è sufficiente che l'avviso con il relativo elenco degli argomenti da trattare sia consegnato 24 ore prima della data di convocazione.

10. Tutti gli organi collegiali sono validamente convocati con avviso unico, trasmesso a ciascun comune ed a ciascun soggetto interessato mediante uno qualsiasi dei seguenti sistemi:

a) a mezzo messo notificatore

b) posta elettronica e telefax con conferma di ricezione

c) telegramma;

d) raccomandata con avviso di ricevimento.

11. L'elenco degli argomenti da trattare è pubblicato all'albo pretorio dell'Unione dei Comuni aderenti entro gli stessi termini indicati nei commi precedenti e i documenti relativi agli argomenti da trattare devono essere a disposizione dei Consiglieri.

12. Con l'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie i consiglieri in carica decadono, entro i successivi 30 giorni i consigli comunali dei comuni associati provvedono ad eleggere i propri rappresentanti nel consiglio dell'Unione nel numero stabilito nel precedente art. 16, comma 2. Successivamente, il Comune interessato dalle elezioni amministrative provvede alla nomina dei propri rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di insediamento del consiglio comunale del comune stesso. In caso di ammissione all'Unione di un nuovo Comune, questi provvede alla nomina dei propri rappresentanti entro quarantacinque giorni dalla data di ammissione all'Unione del nuovo ente.

13. I componenti il consiglio restano in carica sino alla scadenza del loro mandato, e comunque, sino all'assunzione della carica da parte dei nuovi rappresentanti del comune.

14. Nei casi di dimissioni, decadenza, rimozione e sospensione di un componente eletto nel consiglio dell'Unione, il consiglio comunale interessato provvede alla relativa sostituzione nella seduta successiva alla comunicazione della vacanza, nel rispetto di quanto previsto nell'art. 16.

15. Qualora i comuni non provvedano alla nomina dei propri rappresentanti entro i termini di cui ai commi 12 e 14 del presente articolo il quorum strutturale e funzionale, ai fini del funzionamento del consiglio, deve calcolarsi detraendo il numero dei consiglieri non nominati al numero dei consiglieri assegnati, in ogni caso il quorum strutturale non può essere inferiore alla metà più uno dei componenti assegnati.

ART.17- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DELL' UNIONE-

1. Il Consiglio dell'Unione nella sua prima seduta elegge nel suo seno il Presidente e il Vicepresidente del Consiglio dell'Unione. L'elezione del Presidente dell'Unione avviene con votazione a scrutinio segreto e, in prima votazione a maggioranza dei 2/3 dei consiglieri dell'Unione **in carica fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 16 comma 15.** In seconda votazione è richiesta la maggioranza assoluta **fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 16 comma 15.** Eletto il Presidente, si procede all'elezione del Vicepresidente. Risulta eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti dei consiglieri **fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 16 comma 15.**

2. Il Presidente ed il Vicepresidente durano in carica *3 (tre) anni*.

3. In caso di assenza o impedimento del Presidente o del Vicepresidente, il Consiglio è presieduto dal componente più anziano di età.

ART. 18- COMPETENZE DEL CONSIGLIO DELL'UNIONE -

1. Compete al Consiglio dell'Unione l'approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale e del rendiconto annuale nonché dei criteri per la compartecipazione dei comuni alle finanze dell'Unione di cui all'art. 9 ;

2. Il Consiglio ha competenza limitatamente ai seguenti atti fondamentali:

- a) gli statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi per il quale adotta i criteri generali;
- b) le relazioni previsionali, i piani finanziari, i bilanci annuali e pluriennali e le variazioni tra gli interventi del bilancio, l'esercizio provvisorio, i conti consuntivi;
- c) le convenzioni con comuni ed enti;
- d) l'assunzione diretta dei pubblici servizi, la costituzione di istituzioni e di aziende speciali, la concessione dei pubblici servizi, la partecipazione dell'ente locale a società di capitali, l'affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- e) l'istituzione e l'ordinamento dei tributi e la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;
- f) la contrazione dei mutui non previsti in atti fondamentali del Consiglio dell'Unione, l'emissione dei prestiti obbligazionari;
- g) verifica equilibri di bilancio;
- h) elezione organo di revisione e contestuale impegno di spesa;
- i) riconoscimento debiti fuori bilancio;
- j) **soppresso**
- k) convalida dei consiglieri eletti e surroga;
- l) Il coordinamento delle decisioni dei singoli comuni nelle residue materie di loro competenza;
- m) Accordi di programma;

Art. 19 - DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI-

1. I consiglieri hanno diritto di presentare interrogazioni, interpellanze, mozioni e proposte di deliberazioni.

2. Le modalità e le forme di esercizio dei diritti di iniziativa e di controllo dei consiglieri sono disciplinati dal regolamento.

3. I consiglieri hanno il diritto di ottenere dagli uffici dell'Unione nonché dalle sue aziende, istituzioni o enti dipendenti tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del proprio mandato. Essi, nei limiti e nelle modalità stabilite dal regolamento, hanno diritto di visionare gli atti e i documenti, anche preparatori; di conoscere ogni altro atto utilizzato ai fini dell'attività amministrativa e sono tenuti al rispetto della riservatezza nei casi specificatamente determinati dalla legge.

4. I consiglieri si riuniscono in locali idonei all'interno delle sedi dell'Unione e dispongono della struttura organica dell'Ente per l'esercizio della propria attività istituzionale.

ART. 20 - DECADENZA E SOSTITUZIONE DEI CONSIGLIERI -

1. I membri del Consiglio decadono dalle loro funzioni con le dimissioni o con il cessare, per qualsiasi motivo, del mandato loro conferito dal Consiglio comunale, nonché con la perdita dei requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale ovvero per l'insorgere

di cause di incompatibilità, **ad eccezione di quanto previsto nel precedente art. 16 comma 13.**

2. I consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti.

3. Il Presidente del Consiglio comunica la proposta di dichiarazione di decadenza all'interessato, che ha tempo dieci giorni per presentare le proprie controdeduzioni.

4. Decorso il termine di cui al precedente comma, il Presidente presenta al Consiglio la proposta di decadenza, unitamente alle eventuali controdeduzioni dell'interessato; il Consiglio dell'Unione dichiara la decadenza mediante voto favorevole della maggioranza dei presenti.

5. A cura del Presidente del Consiglio, la dichiarazione di decadenza viene comunicata al Sindaco del Comune che ha deliberato la nomina, perché il rispettivo consiglio provveda alla sostituzione.

6. I componenti dimissionari o decaduti vengono sostituiti dai consigli comunali nella seduta successiva all'avvenuta vacanza da tenersi entro 30(trenta) giorni.

ART. 21- STATUS DEGLI AMMINISTRATORI

1. **Al Presidente e ai componenti della Giunta ai consiglieri dell'Unione non saranno corrisposte le indennità o gettoni di presenza di cui alla L. R. 30/2000 e succ. mod. integr.**

ART.22 - INCOMPATIBILITA'

1. Si applicano agli organi dell'Unione e ai loro componenti le norme relative all'incompatibilità proprie degli organi dei Comuni.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

ART. 23- PRINCIPI

1. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari e stabiliscono le modalità per la valutazione della qualità dei risultati in relazione agli obiettivi definiti e all'efficienza nell'uso delle risorse.

2. L'azione Amministrativa deve tendere al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'area e dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.

3. A tal fine l'Unione dei Comuni assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei Comuni od altri luoghi idonei.

4. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa, si provvede di norma mediante conferenze di servizi. Anche in base alle conoscenze ed alle valutazioni acquisite

grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il direttore avanza proposte operative sulla metodologia di lavoro, sullo sviluppo delle dotazioni tecnologiche e sul processo di costante razionalizzazione delle procedure e delle unità operative.

ART. 24 - ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI -

1. L'Unione dispone di uffici propri e/o si avvale di quelli propri dei Comuni partecipanti.
2. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è improntata secondo criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, al rispetto dei principi della professionalità e della responsabilità nel perseguimento degli obiettivi programmatici prestabiliti dagli organi elettivi.
3. L'Unione disciplina, con apposito regolamento e con riferimento alla normativa relativa agli Enti Locali, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi, in base a criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione, secondo principi di professionalità e responsabilità, per assicurare la rispondenza al pubblico interesse dell'azione amministrativa e la realizzazione degli obiettivi programmati.
4. Detto regolamento è approvato dalla Giunta dell'Unione nel rispetto dei principi generali stabiliti dalla legge.

ART. 25- SEGRETARIO GENERALE -

1. Il Presidente sceglie il Segretario generale tra i Segretari dei comuni aderenti all'unione il quale svolge le funzione di cui all'art. 97 D. Lgs 267/2000.
2. **soppresso**
3. **soppresso**
4. **soppresso**
5. **soppresso**

ART. 26- DELIBERAZIONI - DETERMINAZIONI - ORDINANZE-

1. Tutte le deliberazioni, determinazioni e ordinanze, sono pubblicate mediante affissione all'albo **on line** dell'Unione (**soppresso**) per un periodo di giorni 15 (quindici).
2. Le deliberazioni diventano esecutive dopo il decimo giorno dalla relativa pubblicazione nell'albo pretorio on line dell'Unione.
3. Le determinazioni e le ordinanze sono immediatamente esecutive.

ART. 27- COLLABORAZIONE FRA ENTI -

1. L'Unione ricerca, con le Amministrazioni comunali, ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere, nel rispetto delle professionalità dei rispettivi dipendenti, la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei loro uffici e mezzi ovvero del loro personale, mediante provvedimenti di distacco e/o comando, se del caso assunti mediante rotazione, a tempo pieno o parziale. L'Unione ed i comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle

attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.

3. La gestione di particolari compiti è subordinata ad apposita convenzione stipulata nel rispetto del C.C.N.L. di categoria.

4. L'Unione, nell'ambito delle funzioni di propria competenza, indirizza e coordina l'adozione di ogni iniziativa diretta a diffondere cultura, metodi e strumenti in esecuzione dell'attività amministrativa fra loro conformi tra il proprio apparato e quello dei Comuni.

ART. 28- FORME DI GESTIONE -

L'Unione, relativamente alle funzioni ed alle materie attribuite alla propria competenza, provvede ad assumere e gestire i servizi pubblici locali direttamente ed in via subordinata ed in casi eccezionali e di particolare valenza tecnica, anche in forma indiretta, secondo quanto previsto dal Tit. V parte prima del D Lgs 267/2000.

TITOLO V

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Art. 29 -PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DIRITTO DI INFORMAZIONE-

1. L'Unione riconosce come presupposto fondamentale di una matura partecipazione democratica, l'adeguata informazione sugli atti e sui progetti dell'Ente, volta al coinvolgimento reale dei cittadini dell'Unione nei processi decisionali.

2. Gli atti dell'amministrazione sono pubblici e devono essere adeguatamente pubblicizzati.

3. La pubblicazione avviene, di norma, mediante affissione all'Albo Pretorio dell'Unione e a quello dei comuni ed attraverso il costante aggiornamento del sito informatico dell'Unione.

4. L'Unione riconosce ai soggetti portatori di interessi legittimi coinvolti in procedimenti amministrativi la facoltà di intervenire nei modi previsti da specifico regolamento.

ART.30- CONSULTAZIONE-

1. Qualora l'Unione intenda adottare atti di particolare rilevanza sociale, può promuovere l'indizione di pubbliche assemblee, allo scopo di illustrare e discutere gli atti stessi e di raccogliere le proposte della popolazione in materia, delle quali verificata la conformità alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente ed ai criteri di buona amministrazione, tiene conto in sede di deliberazione.

2. Gli organi dell'Unione possono, qualora lo ritengano opportuno, promuovere il confronto e consultare, anche singolarmente, i comuni aderenti, l'Amministrazione provinciale o Regionale, enti, organizzazioni sindacali, e di categoria, altre associazioni, esperti.

Art. 31- DIRITTO DI ACCESSO AGLI ATTI-

1. Ciascun cittadino ha libero accesso alla consultazione degli atti dell'amministrazione e dei soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici.

2. Possono essere sottratti alla consultazione soltanto gli atti che esplicite disposizioni legislative o regolamentari dichiarano riservati o, sottoposti a limiti di divulgazione.

3. La consultazione degli atti di cui al primo comma deve avvenire con richiesta motivata dell'interessato.

Art. 32- ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E DIRITTI DEI CITTADINI-

1. L'Unione riconosce la partecipazione dei cittadini singoli o associati come metodo essenziale per il raggiungimento dei propri scopi, al fine assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza dell'amministrazione dell'Ente.

ART.33- REFERENDUM CONSULTIVO -

1. In previsione di decisioni di particolare rilevanza, l'Unione può indire un referendum popolare consultivo.

2. L'indizione del referendum può essere richiesta:

a) dal Consiglio dell'Unione, con deliberazione votata da 2/3 dei consiglieri;

b) dalla maggioranza dei consigli comunali dei paesi membri dell'Unione, con conformi deliberazioni votata dalla maggioranza dei consiglieri;

c) dal 20% almeno del corpo elettorale dell'Unione, purché in ogni comune abbia sottoscritto la richiesta non meno del 10% degli aventi diritto, che deve esprimere mediante la presentazione al Consiglio dell'Unione di una proposta scritta contenente le firme autentiche dei promotori.

3. Le deliberazioni consiliari e la proposta avanzata dagli elettori devono contenere la bozza del quesito da sottoporre al referendum.

4. Il referendum consultivo può essere indetto per qualsiasi materia di competenza dell'Unione, ad esclusione di ciò che attiene alle finanze e ai tributi dell'Unione.

5. Qualora il referendum sia richiesto dalla popolazione, il Consiglio dell'Unione si esprime in merito all'ammissibilità della richiesta entro 60 giorni dalla presentazione della stessa, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

6. Il referendum è considerato valido qualora abbia votato il 50% più uno degli elettori dell'Unione e quando il quesito abbia ottenuto la maggioranza dei voti favorevoli.

7. Entro 60 giorni dalla proclamazione dei risultati, effettuata dal Presidente il Consiglio Delibera i relativi e conseguenti atti di indirizzo, nel rispetto delle indicazioni desunte dall'esito della consultazione popolare, mediante deliberazione assunta a maggioranza dei consiglieri assegnati.

8. Le modalità di svolgimento del referendum saranno disciplinate da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.

TITOLO VI

FINANZA E CONTABILITA'

ART. 34- FINANZE DELL'UNIONE -

1. L'Unione ha un proprio patrimonio ed autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito della finanza pubblica locale, fondata sulla certezza di risorse proprie e trasferite.
2. La finanza dell'Unione è costituita da:
 - a) Contributi erogati dallo Stato
 - b) Contributi erogati dalla Regione
 - c) Contributi erogati dall'Amministrazione provinciale;
 - d) Trasferimenti operati dai comuni aderenti,
 - e) Tasse, diritti ed altri introiti scaturenti dall'erogazione dei servizi pubblici,
 - f) Risorse per investimenti,
 - g) Donazioni e lasciti di privati.
3. La compartecipazione dei Comuni è stabilita per ogni funzione secondo criteri di equità, riferiti in particolare alla popolazione, al territorio e al tipo di servizio. Detti criteri sono stabiliti dal Consiglio dell'Unione.

ART. 35- BILANCIO E PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA -

1. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione annuale e pluriennale con i termini e le modalità previsti per i Comuni.
2. L'attività economico-finanziaria dell'Unione è disciplinata secondo le norme in materia di contabilità propria degli Enti Locali.
3. Il regolamento di contabilità disciplinerà le modalità organizzative per lo svolgimento dell'attività economico finanziaria.

ART. 36- CONTROLLO ECONOMICO DELLA GESTIONE -

1. Il regolamento di contabilità prevede metodologie di analisi che consentano la valutazione dei costi economici dei servizi, l'uso ottimale del patrimonio e delle risorse reali e personali, nonché la verifica dei risultati raggiunti rispetto a quelli programmati.

ART. 37- REVISIONE ECONOMICA E FINANZIARIA -

1. La revisione economico-finanziaria è affidata ad un revisore eletto dal Consiglio dell'Unione ai sensi e per gli effetti dell'art. 234 del DLgs 267/2000. **soppresso**
2. Il regolamento di contabilità disciplinerà, altresì, l'organizzazione ed il funzionamento del servizio.

ART. 38- SERVIZIO DI TESORERIA -

1. Il servizio di tesoreria dell'Ente è svolto ai sensi di legge, previa gara, in conformità a quanto previsto dal D Lgs 267/2000.

TITOLO VII

NORME TRANSITORIE E FINALI

ART. 39- *(Abrogato) ATTI REGOLAMENTARI*

ART.40 *-(Abrogato) PROCEDURA DI APPROVAZIONE*

ART. 41- NORME TRANSITORIE FINALI

- 1. I Componenti dell'assemblea dei 65 di cui agli art. 10, 10 bis e ter decadranno con l'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie.**
- 2. Il presidente della Giunta dell'Unione rimarrà in carica fino alla scadenza del mandato.**
- 3. I componenti e il Presidente del Consiglio dell'Unione decadranno con l'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie.**
- 4. Le presente modifiche statutarie entreranno in vigore decorsi 30 giorni dalla data di pubblicazione del presente statuto all'albo pretorio on line dell'Unione e dei Comuni associati.**
- 5. Dalla data di entrata in vigore è abrogato il precedente statuto.**
- 6. Il presente statuto sarà pubblicato sulla GURS Sicilia ed inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.**